

Rep. N. _____

Prot.

N. /

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE (D. Lgs. N.81/2008 E SMI) PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI I DIPENDENTI DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DELL’ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER UN TRIENNIO.

**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
(REGIONE SICILIANA)**

Il giorno _____ in Palermo, presso la sede della Direzione Generale dell’Ente di Sviluppo Agricolo, in Via Libertà n.203, cap 90143, innanzi a me, Sig. Antonino Zangara, Ufficiale Rogante dell’ENTE, senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, sono presenti i signori:

- Dott. Ing. Maurizio Cimino, Dirigente Generale, nato a Porto Empedocle (AG) il giorno 09/04/1959, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Ente di Sviluppo Agricolo (di seguito per brevità ESA), codice fiscale e partita IVA 80020830826;
- Dott./ Dott.^{ssa} _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica ove appresso, in qualità di Medico Competente con sede legale in _____, in Via/Piazza _____; partita IVA: _____; codice fiscale: _____; numero d’iscrizione all’albo dei Medici Competenti della Regione Sicilia: _____; aggiudicatario/a dell’appalto per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente di cui al D. Lgs. N.81/2008 e smi per i dipendenti di ruolo e non a tempo indeterminato delle strutture centrali e periferiche dell’ESA.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria, comprensivo degli accertamenti preventivi e periodici al fine della formulazione del giudizio d’idoneità alla mansione specifica nei confronti del personale dipendente dell’ESA e lo svolgimento di tutte le attività del Medico Competente, secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e smi.

Il Medico Competente dovrà effettuare tutte le prestazioni oggetto del presente appalto come dettagliatamente indicate e descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

In ogni caso l'ESA si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto, interamente o parzialmente (ossia anche per singola provincia o per parte di personale), come riportato al successivo Art.6 – RECESSO.

Se a recedere dal contratto è l'aggiudicatario si rimanda all'Art. 8 –Penali

Art. 3 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Datore di lavoro per tramite del R.S.P.P. metterà a disposizione del contraente appositi locali delle sedi centrale e periferiche dell'Ente per lo svolgimento di tutte le attività del servizio di sorveglianza e di medico competente di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.,.

Per quanto concerne lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente ed i contatti che il contraente avrà con il datore di lavoro per tramite del R.S.P.P. si rimanda all'Art. 3 del capitolato.

Art. 4 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del presente contratto viene stimato pari ad € _____ pari all'importo a base d'asta ridotto del ribasso offerto del _____ %, oltre IVA al 22% per la quota relativa ai sopralluoghi.

I pagamenti saranno effettuati con cadenze semestrali sulla base dei SAS (Stadio di Avanzamento del Servizio) redatti dal Direttore dell'esecuzione e/o dal RUP sulla base delle visite effettivamente svolte, degli esami specifici effettuati e dei sopralluoghi eseguiti, ai quali saranno applicati i prezzi di contratto ribassati del ribasso d'asta offerto.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare ricevuta e/o fattura a seguito dell'emissione del SAS di cui al punto precedente, a mezzo di bonifici bancari sul conto corrente dedicato intestato dal contraente.

Le ricevute e/o fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto comprensivo del CIG (**62851047E4**), dovranno essere indirizzate all'Ente di Sviluppo Agricolo, Via Libertà n. 203, cap 90143, PA C.F. e P.IVA: 80020830826.

Il contraente prende atto che la regolare intestazione e compilazione delle ricevute e/o fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'ESA.

Art. 5 – VARIANTI

Qualora si dovessero rendere necessarie prestazioni non contemplate nel presente contratto, le stesse saranno valutate sulla base dei prezzi di cui al Decreto Assessoriale della Sanità del 4/06/2004 ai quali sarà applicato il ribasso offerto.

Le prestazioni dovranno essere comunque espressamente concordate con il Direttore per l'esecuzione e/o RUP o R.S.P.P. con opportuno verbale.

Art. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della L. n.136/2010 e smi, così come modificata dal D.L. n.187/2010 e smi, il contraente è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ai sensi del comma 7 dell'art.3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:

Istituto Bancario _____

IBAN _____

Il /i soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:

1) Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

2) Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____

Il contraente si impegna a comunicare all'ESA, entro sette gironi, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7 – RECESSO

Il contraente espressamente acconsente a che l'ESA possa recedere dal presente contratto insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, con un preavviso mediante lettera raccomandata a.r. non inferiore a trenta giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il contraente rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.

Resta inteso che in caso di recesso parziale o totale, il contraente avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite sino al momento del recesso.

Art. 8 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento agli obblighi contrattuali, il contraente ha costituito con polizza n..... del..... emessa da una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € (euro) (pari al 10% dell'importo

corrispettivo globale triennale di cui all'Art.4 del presente contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;).

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, l'ESA si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui sopra, incamerando la cauzione, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

La cauzione prestata dal contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, sarà svincolata, a richiesta del contraente, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 10, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni da quello in cui l'ESA avrà reso nota, al contraente, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'ESA ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

Art. 9 – PENALI

Nei casi previsti alle lettere e), f), e g) del successivo art.11, in caso di ravvedimento operoso sarà applicata:

- una penale stabilita in misura pari al 1% dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento contestato e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Art. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE

Il contraente assume in proprio e per conto dei suoi eventuali collaboratori ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'ESA e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dello stesso e dai suoi eventuali collaboratori e /o prestatori d'opera.

Il contraente si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l'ESA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire l'ESA medesimo a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta avanzata da parte di terzi.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal contraente, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Art.11 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il contraente prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 ai sensi del quale è stata prodotta autocertificazione antimafia che si allega al presente contratto.

Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente all'ESA ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

L'ESA si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente al contraente ed ai suoi eventuali collaboratori.

Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati provvedimenti restrittivi nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'ESA di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Parimenti il contratto si risolverà di diritto ove il contraente non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art.12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ESA ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art.1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode e grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) stato di inosservanza del contraente riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) sospensione delle prestazioni da parte del contraente senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dell'esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- h) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché perdita delle condizioni per trattare con la P.A. ai sensi dell'art.38 co.1, D.Lgs. n.163/2006 e smi;
- i) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le procedure per consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla L.n.136/2010 e smi, da ultimo modificata dal D.L. n.187/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del contraente.

L'affidamento a terzi verrà comunicato al contraente inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via FAX, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. Al contraente inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'ESA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse saranno prelevate dalla cauzione depositata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti del contraente, senza pregiudizio dei diritti dell'ESA sui beni del contraente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il contraente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art.13 – VERIFICHE E CONTROLLI

L'ESA ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. L'avvenuta e regolare esecuzione delle singole prestazioni dovrà essere attestata dal personale indicato dalle strutture ordinanti indicate in capitolato ed assumerà rilievo ai fini del pagamento del corrispettivo e dell'applicazione delle penali.

Art.14 – ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Il contraente si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'ESA ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto.

Art.15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al contraente di cedere il contratto.

In caso di inosservanza, da parte del contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, l'ESA, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno al contraente.

Art.16 – SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto per le seguenti attività:

esami specifici ai quali sottoporre parte del personale dell'ESA da effettuare presso uno o più laboratori di analisi cliniche, anche di fiducia dello stesso contraente e preventivamente concordati ed accettati dal R.U.P./R.S.P.P.

I pagamenti verranno effettuati direttamente al contraente.

Art.17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte dell'ESA nel rispetto di quanto previsto dalla L. n.675/1996, così modificata dal D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Resta inteso che competono al contraente i diritti di cui all'art.13 della succitata Legge 675/96 e smi.

Art.18 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Contratto le parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- il Contraente: _____
- l'ESA: _____

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

Art.19 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, il contraente dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio della professione di Medico Competente e che per alcune di esse trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il contraente è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n.633/1972 e smi.

Art.20 – FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro Competente sia esclusivamente quello di Palermo con esclusione di ogni altro foro. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art.21 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Questo contratto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono, occupa _____ pagine di _____ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina ed a mano da persona di mia fiducia.

Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Maurizio Cimino

Il Medico Competente
Dott.

L'Ufficiale Rogante
Sig. Antonino Zangara
